

TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE

Nella causa civile iscritta al n. xxxx/2020 R.G.
il GOP Avv. Antonio Ruggiero,
a scioglimento della riserva del 26.10.2021,
letto l'art. 702 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 03.11.2020 e notificato in data 13.01.2021 la **SOCIETA' INTERMEDIARIA** conveniva in giudizio il signor **MUTUATARIO** al fine di "accertare e dichiarare che le commissioni di accensione e/o le provvigioni e/o le spese di istruttoria, registro, notifica e rivalsa degli oneri erariali previste nel contratto di mutuo stipulato dal **MUTUATARIO** descritto in premessa sono di natura up-front e quindi non recurring, indipendenti dalla durata contrattuale e relative alla sola fase genetica del contratto, e per l'effetto

2) preso atto delle commissioni già rimborsate al **MUTUATARIO** in sede di estinzione anticipata come indicate nel conteggio estintivo sopra descritto, accertare e dichiarare l'inesistenza dell'obbligo della **SOCIETA' INTERMEDIARIA** nei confronti del **MUTUATARIO** di rimborso delle commissioni di accensione, e/o delle provvigioni e/o spese di istruttoria e/o di qualsiasi altro onere o commissione legati al contratto di mutuo descritto in premessa estinto anticipatamente;

3) accertare e dichiarare che le somme versate dalla **SOCIETA' INTERMEDIARIA** al **MUTUATARIO**, pari ad € 450,84, a seguito della decisione dell'ABF sopra richiamata, non erano dovute e comunque costituiscono un indebito arricchimento privo di causa, e per l'effetto

4) condannare il **MUTUATARIO** a restituire alla **SOCIETA' INTERMEDIARIA** la somma di € 450,84, oltre interessi al tasso legale dal versamento in esecuzione della decisione dell'ABF all'avvio del presente giudizio e al tasso di mora ex D. Lgs 231/02 e s.m.i. dall'avvio del presente giudizio fino all'effettivo pagamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284, commi 1 e 4, c.c., oltre rivalutazione monetaria,

5) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali e oneri di legge".

La ricorrente rappresentava che il signor **MUTUATARIO** in data 19.01.2012 aveva con essa stipulato un contratto di finanziamento avente n. xxxxx, con il quale gli era stato concesso un mutuo di euro 29.520,00 da restituire in 120 rate mensili di euro 246,00 ciascuna; che, successivamente, il convenuto aveva richiesto l'estinzione anticipata dello stesso provvedendo al pagamento della somma liquidata da essa istante; che, successivamente, il signor **MUTUATARIO**, ritenendo che gli fosse dovuto anche il rimborso di ulteriori oneri e commissioni trattenuti illegittimamente dalla **SOCIETA' INTERMEDIARIA** presentava ricorso all'ABF di Napoli; che detto Collegio Arbitrale in data 18.05.2020 riconosceva al signor **MUTUATARIO** per l'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento il rimborso della ulteriore somma di euro 449,08, di cui euro 379,70 a titolo di commissioni dell'intermediario mandatario di accensione del finanziamento ed euro 69,38 a titolo di commissioni dell'intermediario mandatario di gestione del finanziamento; che in esecuzione della decisione arbitrale la ricorrente provvedeva a corrispondere, unitamente agli interessi maturati, la somma di euro 450,84; che la ricorrente, non condividendo la decisione del Collegio arbitrale, domandava ora la restituzione di detta somma; che, infatti, le commissioni rimborsate erano da considerare, al contrario e secondo il disposto dell'art. 125 sexies T.U.B., non rimborsabili in caso di

Ordinanza, Tribunale di Nola, Giudice Antonio Ruggiero del 08.11.2021

estinzione anticipata, in quanto commissioni up front e non recurring, attinenti, cioè alla fase genetica del rapporto e non alla sua durata. Il resistente, benché regolarmente citato in giudizio, restava contumace.

La domanda appare solo parzialmente fondata.

Il Collegio arbitrale aveva accolto il ricorso del signor **MUTUATARIO** aderendo ad un'interpretazione che dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE (attuato in Italia con il disposto dell'art. 125 sexies T.U.B.) aveva operato la Corte di Giustizia Europea. Secondo la Corte (decisione n. 26525/19) in caso di estinzione anticipata del finanziamento la riduzione del costo totale del credito doveva includere tutti i costi posti a carico del consumatore, compresi i costi up front.

Il Collegio, inoltre, aveva ritenuto che la commissione di accensione del finanziamento prevista dall'art. IV sub B del contratto e quella di gestione del finanziamento prevista dall'art. IV sub C, dovevano considerarsi entrambe commissioni recurring e ne avevano disposto di conseguenza il parziale rimborso in proporzione alla effettiva durata del finanziamento (estinto dopo il pagamento di 57 rate, anziché 120).

Tale interpretazione, anche alla luce del nuovo testo dell'art. 125 sexies T.U.B. e del comma 2 dell'art. 11 octies del Decreto Legge 25.05.2021 n. 73, convertito nella Legge 23.07.2021 n. 106, non può essere però condivisa.

Infatti, secondo il testo previgente dell'art. 125 sexies T.U.B. applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, la riduzione deve riguardare esclusivamente i costi dovuti per la vita residua del contratto e, quindi, i soli costi cd. recurring.

Tale non può essere considerato, a parere di questo Tribunale, la commissione dell'intermediario mandatario di accensione del finanziamento prevista dall'art. IV sub B del contratto.

Essa, infatti, attiene alla fase genetica del rapporto e comprende costi che non dipendono dalla durata del rapporto di finanziamento, ma dalla sua stessa costituzione. Trattasi di spese (dettagliatamente indicate nella clausola contrattuale) che il mutuante ha dovuto sostenere per intero già prima dell'erogazione del credito e la cui rimborsabilità non può dipendere da una scelta successiva unilaterale del mutuatario di estinguere anticipatamente il rapporto; tale scelta potrà incidere solo sui costi inclusi per intero nelle rate del finanziamento, ma di fatto non ancora sostenuti dal mutuante, in quanto la loro sussistenza matura solo col passare del tempo ed il protrarsi del rapporto.

Per espressa previsione contrattuale è da considerare, invece, *recurring* la commissione dell'intermediario mandatario di gestione del finanziamento (art. IV sub C del contratto). Nella predetta clausola si legge, infatti, "Tali oneri sono rapportati alla durata del finanziamento e maturano nel corso del rapporto".

Ne consegue che le somme rimborsate dalla ricorrente al resistente in esecuzione della decisione dell'ABF di Napoli sono state in parte indebitamente versate ed andranno, dunque, restituite alla **SOCIETA' INTERMEDIARIA**.

Quanto alle spese, considerata la parziale soccombenza e l'atteggiamento processuale assunto dal resistente, si ritiene giusto che le stesse siano integralmente compensate.

P.Q.M.

il Tribunale pronunciando definitivamente sulle domande di cui al ricorso depositato in data 03.11.2020 e notificato in data 13.01.2021 dalla **SOCIETA' INTERMEDIARIA**., in persona del legale rappresentante pro tempore, al signor **omissis**, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:

Ordinanza, Tribunale di Nola, Giudice Antonio Ruggiero del 08.11.2021

- 1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta che le commissioni dell'intermediario mandatario di accensione del finanziamento relative al contratto di finanziamento stipulato tra le parti sono di natura front up e quindi non rimborsabili in caso di estinzione anticipata, e condanna, pertanto, il signor **omissis** Luigi a restituire alla ricorrente la somma indebitamente ricevuta di euro 379,70, oltre interessi al tasso legale dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- 2) Compensa integralmente le spese tra le parti.

Così deciso in Nola, il 04.11.2021.

Il Giudice

EX PARTE CREDITORIS